



TRIBUNALE DI BRINDISI

Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro,

decidendo in ordine al ricorso ex art. 700 cpc avanzato da [REDACTED]

OSSERVA

Con ricorso depositato l'1.8.2013 la ricorrente chiedeva che, sussistendo i requisiti di legge, alla AUSL BR, fosse ordinato di provvedere alla somministrazione gratuita, in via provvisoria dei farmaci del multitrattamento del prof. Di Bella.

Nessuno si costituiva per l'ASL e pertanto all'udienza 8.10.2013 la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Reputa questo giudice che all'art. 32 della Costituzione (il quale assegna alla Repubblica il compito di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo - oltre come interesse della collettività - e di garantire cure gratuite agli indigenti) debba essere riconosciuta efficacia immediatamente precettiva, da determinarsi e specificarsi alla luce della disciplina positiva dettata dal legislatore.

Pertanto è possibile ritenere che l'ordinamento consenta di richiedere al Giudice di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'onere economico necessario a permettere la somministrazione di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche e che si dimostrino indispensabili ed insostituibili.

Alla stregua della valutazione della documentazione allegata, di carattere sommario stante la natura cautelare del presente provvedimento, è possibile evincere quanto segue:

- [REDACTED] risulta affetta da "glioma oncoplastico in regione temporo insulare destra a grado intermedio di malignità", non suscettibile di trattamento chirurgico;
- in data 18.12.2012 la lettera di dimissione della ricorrente dalla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (all. 2 fasc. ric.) evidenziava un

- quadro "compatibile per eteroplasia della serie gliale a grado intermedio di malignità";
- con prescrizione del 28.12.2012 (all. 5 fasc. ric.) la ricorrente si è sottoposta a un ciclo di MDB all'esito del quale, in data 10.5.2013, veniva rinnovata una serie di esami radiologici (RMC encefalo senza e con mezzi di contrasto; RM diffusione) che ha evidenziato la persistenza di un "processo espansivo, verosimilmente gliomatoso di basso grado...";
 - a conforto di ciò la certificazione medica a firma del dott. Michele Tondo del 7.10.2013 depositata in udienza ha confermato le circostanze testè evidenziate e, segnatamente, la stabilizzazione della patologia in atto, nonché il miglioramento della qualità della vita della paziente.

Può quindi affermarsi che, al di là dell'esito della sperimentazione del protocollo MDB, nel caso di specie, ed in assenza di spiegazioni alternative, l'unica cura attualmente efficace sulla ricorrente comporta il ricorso ai farmaci previsti dal predetto protocollo MDB circostanza che - attestando una soggettiva utilità del trattamento in questione - non risulta *tout court* in contrasto con il principio della incerta e non condivisa validità terapeutica della cura Di Bella, sancito dalla S.C. (CASS. 26.5.2008, n. 13589).

Ricorrono pertanto i requisiti previsti per l'esercizio della tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., in quanto il pericolo nel ritardo è insito nello stato di necessità terapeutica dell'ammalato in pericolo di vita ed il "*fumus boni iuris*" è basato sull'esistenza di seri ed apprezzabili elementi sui quali ancorare un giudizio di probabile o possibile valenza terapeutica dei farmaci impiegati nel protocollo Di Bella (cfr. in tal senso, *Pretura Lecce, 04 febbraio 1998; Trib. Ancona, Sez. Lav. 24.10.'03; Tribunale L'Aquila, 3.5.2013*).


PQM

ORDINA alla ASL BR di somministrare gratuitamente in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ i farmaci del multitrattamento Di Bella, come da prescrizioni in atti e per la durata di mesi 12 dal presente provvedimento.

Si comunichi.

BRINDISI, 15.10.2013.

IL GIUDICE



Depositato in cancelleria
Brindisi, il 15 OTT. 2013



AL TRIBUNALE DI BRINDISI
Dott. Francesco PALERMO